

Raccomandata A/R o PEC

Spett.le .....

Sede legale

c/o Agenzia generale di .....

OGGETTO: **Richiesta adeguamento polizza ex art. 133 c.1 Dlgs 209/05 (mod. L. 27/2012, n. 27 art. 34-bis c. 1); disposizione ISVAP prot. n. 09-12-007647 del 19/04/2012.**

www.mobast.org

Io sottoscritto ..... ho rinnovato/rinnoverò la polizza

R.C.A. con Voi contratta n. .... relativa al veicolo targato .....

Non avendo effettuato variazioni contrattuali che incidono sul calcolo del premio ed in assenza di sinistri con colpa sulla mia attestazione di rischio

#### VI INTIMO

di provvedere all'adeguamento del costo della polizza attuale/rinnovanda **applicando lo sconto previsto dalla Legge e dalle norme in oggetto (vedi note sotto).**

In caso di Vs. silenzio ovvero in mancanza di risposta attendibile e riscontrabile entro i prossimi 20gg (ex art. 35 reg. 35/2010 IVASS) mi sentirò legittimato ad adire il competente Magistrato segnalando anche il tutto allo spett.le IVASS, per le dovute sanzioni.

....., lì ...../...../.....

IN FEDE

.....

\*\*\*\*\*

#### NOTE:

L'art. 133 c.1 Dlgs 209/05 (modificato dall'art. 34-bis c. 1. L. 27/12 testualmente recita: "Per i ciclomotori, i motocicli, le autovetture e per altre categorie di veicoli a motore che possono essere individuate dall'ISVAP, con regolamento, i contratti di assicurazione debbono essere stipulati in base a condizioni di polizza che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, oppure in base a clausole di franchigia che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno o in base a formule miste fra le due tipologie. L'individuazione delle categorie di veicoli e' effettuata tenendo conto delle esigenze di prevenzione. La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della disposizione di cui al presente comma comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000 euro."

Quest'articolo (ed altri) è stato interpretato dall'ISVAP (ora IVASS) con disposizione prot. 09-12-007647 del 19/04/2012 che testualmente intima alle compagnie: "Al riguardo questa Autorità per dare concreta attuazione alla disposizione, nell'ambito del quadro comunitario vigente, ritiene che la norma, peraltro assistita da una sanzione specifica, garantisca al consumatore, oltre a condizioni di maggiore trasparenza, benefici in termini di riduzioni di premio in assenza di sinistri rispetto all'annualità precedente. Tale riduzione va indicata in termini percentuali nel contratto in modo da mettere il consumatore nella condizione di verificarne agevolmente l'applicazione nell'anno successivo, anno in cui l'impresa potrà indicare un eventuale incremento tariffario per la scadenza ancora successiva. In sostanza la norma mira a garantire al consumatore virtuoso (che non ha provocato sinistri nel periodo di osservazione) di beneficiare effettivamente della riduzione di premio che l'impresa ha contrattualmente previsto l'anno precedente e alle imprese, qualora il fabbisogno tariffario lo richieda, di rivisitare la tariffa, comunicando tale eventualità al consumatore con un anno di anticipo. Della misura dell'eventuale incremento dovrà essere data comunicazione, ai sensi del Regolamento Isvap n. 4/2006, con almeno 30 giorni di anticipo. Resta ferma, ovviamente, la possibilità per il consumatore di ricercare offerte più convenienti, anche mediante l'utilizzo del preventivatore r.c.auto ([www.tuopreventivatore.it](http://www.tuopreventivatore.it)).".

A tale interpretazione l'ANIA ha opposto ricorso al TAR del Lazio, Sez. II che è stato respinto con Sentenza n. 03530/2013.